



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*



**Regione Lombardia**

**ACCORDO**

tra

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

e

**Regione Lombardia**

**“Realizzazione di interventi finalizzati all'integrazione  
e al potenziamento dei servizi di istruzione”**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'mf'.



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*



**Regione Lombardia**

**PREMESSO:**

- che la Regione Lombardia, nel quadro degli obiettivi di Lisbona, allo scopo di favorire il rafforzamento, lo sviluppo e la valorizzazione del capitale umano, considera prioritario attivare una strategia appropriata, in concorso con le iniziative statali, per migliorare la qualità complessiva del sistema scolastico regionale;
- che, per perseguire i suddetti obiettivi, il Programma Operativo Regionale Obiettivo 2 FSE 2007/2013 – Asse IV – Capitale Umano, prevede specifici interventi finalizzati ad “aumentare la partecipazione all'apprendimento permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico e le disparità di genere rispetto alle materie”;
- che gli “Indirizzi e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione”, approvati con Deliberazione del Consiglio regionale n. 528 del 19 febbraio 2008, prevedono l'obiettivo strategico di “favorire il successo scolastico e formativo e ridurre i fenomeni di dispersione e ritardo” attraverso:
  - interventi finalizzati all'inserimento ed all'accompagnamento nei percorsi scolastici e formativi degli studenti con disabilità;
  - interventi specifici per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nei servizi del sistema educativo regionale;
  - interventi personalizzati di accompagnamento al recupero ed al reinserimento nei percorsi del sistema educativo regionale di istruzione e formazione;
  - la valorizzazione e la diffusione delle diverse forme di alternanza scuola-lavoro;
- che il Programma Operativo Nazionale FSE “Competenze per lo sviluppo” prevede, tra l'altro, interventi finalizzati al raggiungimento di più elevate e più diffuse competenze e capacità di apprendimento dei giovani, in coerenza con la strategia per la politica ordinaria per l'istruzione;
- che è necessario perseguire la complementarietà degli interventi dei programmi nazionali con quelli regionali attraverso una costante attività di concertazione;
- che il conseguimento di più elevate e diffuse competenze richiede l'integrazione delle politiche nazionali con gli interventi regionali a favore del miglioramento della qualità del servizio di istruzione;

**VALUTATO** opportuno conciliare le politiche di sostegno al reddito attraverso l'utilizzo degli ammortizzatori sociali con l'innalzamento del livello della qualità della scuola in Lombardia, attraverso la promozione di specifiche attività didattiche, orientative e di supporto che promuovano il successo scolastico di tutti gli studenti;

**TENUTO CONTO** della disponibilità di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 n.296, destinatario nell'anno scolastico 2008/2009 di contratto di lavoro a tempo determinato per supplenze



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*



**Regione Lombardia**

annuali e fino al termine delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche della Regione e che per l'anno scolastico 2009/2010 non abbia potuto stipulare la stessa tipologia di contratto per carenza di posti;

**VISTI:**

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- L'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la legge regionale lombarda 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- Il QSN 2007/2013;
- Il POR FSE Obiettivo 2 Regione Lombardia 2007-2013;
- Il PON FSE "Competenze per lo sviluppo";
- il D.L. del 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, convertito dalla legge del 28 gennaio 2009 n. 2 e successive modificazioni;
- il D.L. del 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7 ter convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33;
- l'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni siglato in data 12 febbraio 2009 fra Governo e Regioni in materia di ammortizzatori sociali;
- l'Accordo del 16 aprile 2009 tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Lombardia;
- la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 maggio 2009, prot. 17/VII/0009313 avente ad oggetto: "Programma di interventi contro la crisi. Aspetti di attuazione nell'ambito dei POR del Fondo Sociale Europeo".

**Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

**e la Regione Lombardia**

**STIPULANO**

1. Le parti, in coerenza con le politiche di sviluppo del capitale umano e di centralità della persona, si impegnano a promuovere l'innalzamento della qualità del sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia attraverso la realizzazione di interventi finalizzati:
  - ad aumentare il livello qualitativo e quantitativo dell'orientamento scolastico e professionale;



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*




**Regione Lombardia**

- all'accompagnamento, al recupero ed al reinserimento degli studenti a rischio di dispersione scolastica;
  - allo sviluppo delle competenze di cittadinanza per l'adempimento dell'obbligo di istruzione;
  - all'inserimento ed all'accompagnamento degli studenti con disabilità;
  - all'inserimento ed all'integrazione degli studenti stranieri;
  - alla valorizzazione ed alla diffusione delle diverse forme di alternanza scuola-lavoro nonché all'integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro;
  - a favorire l'innovazione didattica ed a migliorare il livello qualitativo dell'offerta scolastica attraverso la formazione del personale docente e non docente.
2. Le parti, in attuazione degli obiettivi di integrazione tra sussidi e incentivi alla partecipazione attiva, realizzano le iniziative di cui al punto precedente ricorrendo al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, percettore dell'indennità di disoccupazione, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento – di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 -, titolare nell'a.s. 2008/2009 di un contratto a tempo determinato per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche della Regione Lombardia, che per l'a.s. 2009/2010 non abbia sottoscritto la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili e non sia destinatario di contratto a tempo indeterminato né risulti collocato a riposo.
  3. Al personale impegnato nelle attività di cui al punto 1 per oltre 4 ore giornaliere è garantita un'integrazione del sussidio di disoccupazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione di riferimento, per un periodo pari alla durata del sussidio stesso.
  4. Il suddetto personale sarà impegnato in via continuativa nella realizzazione delle attività di cui al punto 1 presso una o più istituzioni scolastiche o formative accreditate dalla Regione.
  5. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si impegna a riconoscere al personale impegnato nelle suddette iniziative la valutazione del servizio prestato ed il relativo punteggio nelle graduatorie previste dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  6. Tale personale può essere utilizzato a necessità per la copertura di supplenze brevi e saltuarie, per le quali abbia titolo, che si renderanno disponibili; al personale per i periodi in cui è utilizzato quale supplente spetta il trattamento economico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte.
  7. La Regione Lombardia per l'attuazione del presente accordo si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie pari a € 15.000.000,00.



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*



**Regione Lombardia**

8. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'attuazione del presente accordo si impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. L'integrazione di cui all'articolo 3 avverrà anche con risorse nazionali, tramite ulteriore convenzione con altri Ministeri competenti.
9. Con patto territoriale tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale sono definite le modalità di attuazione del piano di intervento del presente accordo.
10. Il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione delle attività di cui al presente accordo sono condivise tra la Regione Lombardia e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca attraverso l'organismo paritetico di coordinamento costituito in attuazione dell'Intesa del 16 marzo 2009 tra Regione Lombardia e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, integrato da un rappresentante dei Ministeri con cui verranno stipulate le ulteriori convenzioni di cui all'articolo 8.

Milano, 7 settembre 2009

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Mariastella Gelmini

Il Presidente della Regione Lombardia

Roberto Formigoni